



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

DETERMINA N. 6/13/ISP/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 21/13/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MED 1 ITALY SRL PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 (E DELL'ARTICOLO 24 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 236/01/CONS DEL 30 MAGGIO 2001 NONCHE' DELL'ARTICOLO 2 DELLA DELIBERA N. 129/03/CONS DEL 16 APRILE 2003) RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "*Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e successive modifiche ed integrazioni;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

VISTA la delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l'allegato A recante il “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 21/13/ISP del 2 maggio 2013 - consegnato all'ufficio postale di Napoli il 3 maggio 2013 e notificato in data 8 maggio 2013 - con il quale veniva contestata alla società Med 1 Italy s.r.l. - C.F. 05458711008 - con sede legale in Roma (RM), Via Barberini, n. 47, in applicazione dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (e, precedentemente, dell'articolo 24 dell'allegato A alla delibera n. 236/01/CONS nonché dell'articolo 2 della delibera n. 129/03/CONS), per la mancata trasmissione delle comunicazioni annuali telematiche 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 relative rispettivamente agli anni 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007;

VISTA la nota inviata il 7 giugno 2013, ed acquisita in data 18 giugno 2013, con cui la società Med 1 Italy s.r.l. ha trasmesso l'originale della quietanza di pagamento rilasciata dalla Banca INTESASANPAOLO S.p.A., relativamente al bonifico disposto a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento effettuato in data 3 giugno 2013 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 5.160,00 (cinquemilacentosessanta/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

### DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 21/13/ISP, avviato nei confronti della società Med 1 Italy s.r.l per la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (e, precedentemente, dell'articolo 24 dell'allegato A alla delibera n. 236/01/CONS nonché dell'articolo 2 della delibera n. 129/03/CONS), per la mancata trasmissione delle comunicazioni annuali telematiche 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 relative rispettivamente agli anni 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007, è archiviato avendo effettuato la predetta società il pagamento della



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

sanzione in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 28 giugno 2013

Il Direttore  
Nicola Sansalone